



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7845 del 2019, proposto da

T.E.F. s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, domiciliata *ex art. 25* c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza della Repubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

nei confronti

Auditel s.r.l.; Tele A 57 s.r.l.; Radio Telemolise s.r.l.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale

servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali) del 9.4.2019 (prot. 24080) di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente a dette graduatorie definitive (all.ti A e B), nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 122, conseguendo un punteggio inferiore a quello dovuto;

- degli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi: il d.d. 20.12.2018 di approvazione della graduatoria provvisoria per l'anno 2017; la relazione istruttoria prot. 22575 del 3.4.2019; il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 20.10.2017, "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali"; il d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", e allegate tabelle 1 e 2;

nonché per la declaratoria

di illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* l. 21 settembre 2018, n. 108, "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", e, ove necessario, dell'art. 1, co. 1034, l. di bilancio 2018, previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, 1° co., 103, 113, 114, 117, 3° co., Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 9 settembre 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la domanda di integrazione del contraddittorio e viste le precedenti ordinanze di questo Tribunale sez. III, 29.11.2018, nn. 11603 e 1604, e 11.1.2019, n. 127, nonché sez. III-*ter* 31.1.2019, n. 1276;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria con le stesse modalità indicate nei provvedimenti appena citati, autorizzando parte ricorrente alla notificazione dell'atto introduttivo per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 15.11.2019, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO